

Delibera del Consiglio Direttivo del 30 luglio 2014

Delibera del Consiglio Direttivo 26 gennaio 2020

## CODICE DEONTOLOGICO

### *Presentazione*

*Il Counseling ha una funzione di primo piano nella società moderna e si propone come una nuova cultura dell'aiuto con la finalità di rispondere ai bisogni relazionali emergenti.*

*Il Counselor s'impegna a diffondere le abilità di counseling, consapevole dell'importanza centrale di un "saper essere" nella relazione come capacità trasversale di ogni professione.*

### *Principi generali*

- *Il presente codice contiene principi e regole che il Counselor iscritto all'Elenco Italiano di A.N.Co.Re. si impegna ad accettare e rispettare nell'esercizio della professione;*
- *Le competenze del Counselor sono costituite dall'iter formativo e dall'aggiornamento professionale permanente così come previsto dai Regolamenti Interni dell'Associazione;*
- *Il Counselor si impegna ad accettare lo Statuto dell'Associazione, i Regolamenti, il Regolamento Disciplinare nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico;*
- *Il Counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia;*
- *A.N.Co.Re. riconosce come fondamentali i principi della libertà, dell'auto-determinazione, del rispetto della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono le priorità e ne fanno fondamento del loro operato.*

*Il Codice Deontologico, oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Associazione Professionale A.N.Co.Re., rappresenta, per ogni socio, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza*

### **Art.1 – Accettazione**

Il Counselor Relazionale, in qualità di Socio iscritto nell'Elenco Professionale ANCoRe, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, i Regolamenti, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

L'inosservanza delle norme così come ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione e del pari ogni violazione non colposa della Legge penale, salva ogni valutazione sul fatto, potranno costituire violazione del presente Codice e comportare sanzioni disciplinari.

### **Art.2 – Definizione di Counseling Relazionale A.N.Co.Re.**



Il Counseling Relazionale ANCoRe è un'attività professionale finalizzata al miglioramento del benessere relazionale delle persone e conseguentemente ad una loro più elevata qualità di vita.

Il Counseling relazionale si esplica attraverso un rapporto interattivo fra Counselor e Cliente volto, attraverso appropriate conoscenze teoriche e metodologie olistiche, ad aiutare quest'ultimo a sviluppare la propria consapevolezza interpersonale e le risorse e abilità comunicativo-relazionali.

### **Art.3 – Definizione di Counselor Relazionale A.N.Co.Re**

Il Counselor Relazionale è un professionista esperto nella analisi, prevenzione e risoluzione delle problematiche comunicativo-relazionali che dispone di competenze multidisciplinari inerenti la dimensione interpersonale e i fattori e processi ad essa correlati. Egli si basa su una concezione olistica dell'essere umano e riconosce l'interdipendenza sistemica tra le molteplici dimensioni che lo costituiscono e che ne caratterizzano l'agire interpersonale.

### **Art. 4 – Diritti e doveri**

Il Counselor Relazionale fonda la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto, della responsabilità e della competenza.

L'attitudine del Counselor si basa sul rispetto per i diritti umani e sull'accettazione delle differenze personali e culturali. Egli è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.

Il Counselor considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità.

### **Art. 5 - Competenza e professionalità**

Il Counselor è responsabile dei propri atti professionali. È tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Il Counselor Relazionale è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento professionale permanente ed il ricorso alla supervisione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.

Costituisce illecito deontologico sfruttare il Cliente da un punto di vista finanziario, sessuale, emotivo od in qualunque altro modo.

### **Art.6 – Rapporti con il Cliente**

Il Counselor fornisce al Cliente informazioni adeguate sui confini deontologici della sua professione, le finalità, gli assunti teorici e metodologici.

Il Counselor concorda con il Cliente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico; ne favorisce l'autonomia, rispettando la sua capacità di prendere decisioni e di operare cambiamenti. In ogni contesto professionale, il Counselor deve adoperarsi affinché sia rispettata la libertà di scelta del cliente circa il professionista a cui rivolgersi.

Il Counselor si impegna a salvaguardare, in occasione e in ragione della prestazione professionale, l'integrità psicofisica del suo Cliente, dovendosi astenere da ogni attività che possa allo stesso produrre danno o



pericolo. È professionalmente scorretta la prestazione di counseling con persone con cui si abbia un rapporto di parentela diretta o che implichi una relazione affettiva o sessuale.

## **Art.7 - Riservatezza**

Il Counselor garantisce al Cliente la piena libertà di concedere, di rifiutare o di ritirare il consenso alla diffusione in forma anonima del percorso realizzato.

Il Counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

Il Counselor è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa condurre ad un'identificazione soggettiva del Cliente.

## **Art.8- Segreto professionale**

Il Counselor è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.

La morte del Cliente non esime dall'obbligo del segreto professionale.

Nell'attività di counseling di gruppo, il Counselor, fin dalla fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Il Counselor che si trovi ad operare in contesti aziendali, di comunità o comunque di gruppo è tenuto a richiedere, il rispetto del segreto da parte di tutti i partecipanti.

Il Counselor ha il dovere di mantenere il segreto professionale anche nei confronti di un minore.

## **Art.9- Deroga al segreto professionale**

La rivelazione del segreto professionale da parte del Counselor è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di obbligo di testimonianza il Counselor limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto.

La rivelazione del segreto professionale è consentita, negli altri casi, solo previo consenso del cliente, evitando che ciò possa comunque violare la riservatezza di altri.

Il Counselor ha il dovere di informare chi svolge la patria potestà, o l'Autorità competente, laddove venga a conoscenza che il cliente minorenne si trovi o possa trovarsi in situazione di pericolo e/o possa subir danno alla sua integrità fisica o psichica.

## **Art.10- Rapporti con i colleghi**

I rapporti tra i Counselor devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza, della corresponsabilità e dell'armonia.

Il Counselor promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. Si impegna a comunicare alla comunità professionali i progressi delle sue conoscenze, dei suoi metodi e delle sue tecniche. Può avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione e valorizzazione delle reciproche competenze.



È eticamente e deontologicamente corretto informare il Collegio dei Probiviri di condotte lesive della dignità di appartenenza alla professione.

## **Art. 11 -Sanzioni**

I soci che non osserveranno i principi e le norme del presente Codice incorreranno nelle sanzioni previste dal regolamento disciplinare, che è parte integrante del Codice Deontologico, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal Regolamento Disciplinare.

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE A.N.Co.Re.**

### **Art. 1 Provvedimenti disciplinari**

Il Counselor Relazionale che nella propria professione compia azioni difformi dai principi del Codice Deontologico è sottoposto a provvedimento disciplinare.

### **Art. 2 Competenza disciplinare**

Il Collegio dei Probiviri, come enunciato dall'art. 7 dello Statuto è l'organo competente a deliberare per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. È tenuto a riferire all'Assemblea Soci e al Consiglio Direttivo Nazionale. Il giudizio è inappellabile.

### **Art. 3 Procedura**

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a:

- a) raccogliere testimonianze con diritto di informazione dell'interessato
- b) ascoltare l'interessato o il legale da lui nominato

### **Art. 4 Sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari possono essere:

- a) avvertimento
- b) censura
- c) sospensione
- d) espulsione

### **Art. 5 Avvertimento e Censura**

Comportano avvertimento o censura:

- a) comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione
- b) comportamenti deontologicamente scorretti



## **Art. 6 Sospensione**

Comportano sospensione temporanea:

- a) comportamenti sanzionati da disposizioni di legge
- b) interdizione temporanea dai pubblici uffici
- c) provvedimenti di rinvio a giudizio

## **Art. 7 Espulsione dall'Elenco Counselor Relazionali**

Comportano espulsione:

- a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione
- b) comportamenti professionali gravemente scorretti
- c) interdizione dai pubblici uffici
- d) condanna per reato
- e) patteggiamento della pena
- f) incapacità di intendere e volere

## **Art. 8 Reiscrizione**

Il professionista espulso dall'Elenco dei Counselor Relazionali può esservi reiscritto, venute meno le cause della espulsione e trascorso un congruo periodo di tempo, stabilito dal Collegio dei Probiviri.

